



Spettabile EN.BI.C. - Ente bilaterale confederale - Via Cristoforo Colombo115 - 00147 Roma

Email: [commissione.sicurezza@gmail.com](mailto:commissione.sicurezza@gmail.com)

Oggetto: richiesta di collaborazione ex art. 37, comma12, D.lgs.81/08.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato

a \_\_\_\_\_

titolare dell'azienda denominata \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

partita iva \_\_\_\_\_ nella mia qualità di datore di

lavoro di cui all'art.2, comma 1, letto. B, D.lgs.n.81/2008,

Premesso che ai sensi dell'art.37 del citato D.lgs. N.81/2008:

- A. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- B. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- C. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
- D. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
  - 1. Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3. Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
- E. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- F. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- G. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- H. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- I. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
  - Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - Valutazione dei rischi;
  - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- J. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- K. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- L. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
  - M. a) principi giuridici comunitari e nazionali;
  - N. b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - O. c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - P. d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - Q. e) valutazione dei rischi;
  - R. f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  - S. g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  - T. h) nozioni di tecnica della comunicazione.
- U. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

- V. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- W. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. (.....omissis.....).

Con la presente richiedo a codesto Ente, nella sua funzione di organismo paritetico, la collaborazione per la realizzazione del seguente corso:

---

---

---

---

(inserire durata, livello di rischio e riferimenti legislativi) che si terrà (luogo)

---

seguenti giorni \_\_\_\_\_

con orario \_\_\_\_\_

La formazione sarà effettuata da  
(Nome e cognome) \_\_\_\_\_

nella sua funzione di \_\_\_\_\_ opportunamente delegato

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

A completamento della richiesta si forniscono i seguenti dati;

Numero dipendenti \_\_\_\_\_

Settore appartenenza e codice Ateco \_\_\_\_\_

R.S.P.P. \_\_\_\_\_  
(nome cognome, email)

A.S.P.P. \_\_\_\_\_  
(nome cognome, mail)

PREPOSTO \_\_\_\_\_

(nome cognome mail)

R.L.S. \_\_\_\_\_

(nome cognome mail )

R.L.S.T. \_\_\_\_\_

(nome cognome mail)

CONSULENTE PER LA SICUREZZA \_\_\_\_\_

(nome, cognome, mail) \_\_\_\_\_

Data e firma del datore del lavoro o della persona delegata